



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/1999 - Iscr. ROC n. 1123

n. 16 del 1° agosto 2008



“Pane, amore e fantasia”...

Come in quel film in bianco e nero degli anni '50.

Il pane sempre più scarso e da come si mettono le cose, presto affiancato dall'acqua.

I governi che si succedono, di qualsiasi colore, e di qualsiasi provenienza, continuano a tagliare indiscriminatamente sui capitoli di spesa della sicurezza.

E taglia oggi, taglia domani siamo arrivati all'osso.

Ora davvero più di così non si può fare.

Il pane è razionato oltre ogni misura sostenibile: quando la soglia di povertà si avvicina per migliaia di poliziotti, la sicurezza comincia a correre seri rischi.

Non si può fare il poliziotto se manca l'equilibrio, la serenità, la tranquillità d'animo.

Amore: ci vogliono tutti bene, ci sono vicini, si indignano quando riescono a percepire come veniamo trattati.

A parole, stanno tutti dalla nostra parte.

Amore tanto quindi, soprattutto quando non costa niente, soprattutto quando non comporta impegni a breve scadenza.

Ci vogliono molto bene in questo momento i politici dell'opposizione, quelli che fino a ieri non sono stati tanto teneri con noi e contro i quali abbiamo dovuto protestare fieramente e con determinazione, evitando tutti i danni possibili.

Ci vogliono bene i cittadini che ci mettono in testa insieme ai Carabinieri nei sondaggi di gradimento; molto più in alto dei magistrati, della Chiesa, e, inutile dirlo della stessa politica.

Ci vogliono bene dalle parte dell'Esecutivo, anche se poi al momento di incassare il "minimo" sindacale dovuto, alcuni spariscono come neve al sole, altri più coraggiosi rimangono e fanno la faccina triste di chi è costretto ad essere corto di braccia perché altro non può fare e altri infine, come i bambini colti sul fatto, negano: non è vero che sto tagliando, anzi sto addirittura incrementando.

Come se la matematica fosse un'opinione plasmabile a seconda delle singole esigenze.

Fantasia soprattutto, fantasia sfrenata e a volte francamente insostenibile.

A livello un po' più alto un ministro delle finanze escogitò in tempi di crisi la finanza "creativa": a nostro livello qualche burocrate pratica la polizia "creativa".

Il momento è drammatico, le casse sono vuote, la crisi avanza?

Nessuna paura: abbiamo il fior fiore della burocrazia, l'ingegno non ci manca, e come quei cuochi di fama mondiale che con quattro erbette di campo e un po' di spaghetti riescono a preparare un primo da competizione culinaria, loro, con quattro soldi e un po' di inventiva riescono ad escogitare la trovata vincente, quella che fa fare bella figura al proprio sponsor, quella che risolve una situazione apparentemente senza via d'uscita.

Manca la benzina per le macchine: e che ci vuole?

Con la Fuel Card sperimentata con strepitoso successo di critica e di pubblico

nelle province di Chieti e di Teramo, il problema dei rifornimenti alle auto in servizio di polizia è risolto.

Chiunque abbia in consegna un'auto della polizia e si trovi a corto di carburante, si presenta al rifornimento, tira fuori la Fuel Card, fa il pieno e via, di corsa verso nuove avventure.

Unico punto dolente, il punto 7 del decalogo di utilizzo della Fuel Card: "Il dipendente anticipa la somma di denaro chiedendone poi la restituzione" non è purtroppo uno scherzo.

È la previsione testuale dell'ordinanza relativa all'utilizzo della Fuel Card.

Ogni commento appare superfluo.

Assumendomi pienamente ogni responsabilità, invito tutti i lettori di questo editoriale a disattendere senza esitazione l'ordine superiore così imposto: anzi, prendendo per buona l'intenzione del burocrate che lo ha proposto, chiederò personalmente ai vertici del Dipartimento di impartire una circolare con la quale si stabilisce che l'inventore di questa geniale trovata, anticipi di tasca sua quanto necessario per la circolazione delle nostre auto.

Chiedendone, ben inteso, la restituzione, se lo ritiene opportuno.

Fantasia quanta ne vogliamo.

Mancano le auto; e che ci vuole? Si torna alle biciclette: biciclette con colori di istituto

Utilissime per rincorrere i rapinatori che dopo la rapina in banca si allontanano a bordo di monopattino, indispensabili per arrestare i bambini che sulle spiagge del nostro Paese massacrano i bagnanti a colpi di gavettone.

Biciclette colori di istituto, come nei film americani che ogni tv che si rispetti rispolvera nel mese di agosto dagli scaffali impolverati.

Trovate buone per un articolo di giornale, per una discussione negli show televisivi in cui puntualmente un politico del Governo pontifica sull'utilità del servizio, mentre tutti gli altri ne sottolineano l'assurda inutilità.

E così via chi più ne ha più ne metta: con qualche complicazione dovuta come sempre agli appassionanti scontri tra burocrati operanti in uffici diversi: in quel di Macerata per esempio è successo che i colleghi alla fine della pedalata non hanno potuto ricoverare le biciclette presso il Distaccamento di Polizia Stradale perché le biciclette erano in carico alla Questura.

Fantasia finché si vuole ma al momento giusto ognuno per se e Dio per tutti.

Se non ci fosse da ridere, ci verrebbe da piangere.

Sarebbe il caso di ridurre il livello di fantasia, di dare attuazione alle intenzioni d'amore e soprattutto di aumentare le razioni di pane: il "popolo" adesso comincia ad aver fame. ■

Diritto allo studio: circolare esplicativa

Con circolare n. 333-A/9807.F.10 del 29 luglio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha affrontato il tema del diritto allo studio: le disposizioni normative in materia sono rappresentate principalmente dalle disposizioni contenute nell'art. 78 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, che poi ha subito rilevanti modifiche con l'entrata in vigore del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (su cui il Dipartimento ha fornito indicazioni esplicative rispettivamente con circolare n. 333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000 e n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003) e, da ultimo, dal d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Su alcuni aspetti applicativi inoltre, si è recentemente espressa la Commissione Paritetica, di cui all'art. 29, co. 3, d.P.R. 164/2002 nella riunione del 9 aprile 2008.

Ciò premesso, al fine di agevolare gli Uffici periferici nel consentire la fruizione del diritto in argomento, il Ministero ha ritenuto utile fornire, con particolare attenzione agli aspetti sopra elencati, indicazioni e nuovi spunti interpretativi in merito alla disciplina dettata dalle citate disposizioni ed anche alla luce delle recenti e rilevanti innovazioni intervenute nel settore di riferimento, nonché, da ultimo, delle decisioni assunte dalla Commissione Paritetica.

• Ambito territoriale di applicazione del diritto alle "150 ore".

Come già chiarito nella circolare 7 aprile 2000, n. 333-A/9802.B.B.5.5, il diritto spetta a prescindere dall'attivazione, nella stessa sede in cui il dipendente presta servizio, del medesimo corso che questi intenda frequentare. Al riguardo deve intendersi per sede di servizio il comune in cui il dipendente presta servizio.

Tale presupposto, tuttavia, rileva unicamente ai fini del computo, nelle 150 ore, di quelle occorrenti per raggiungere la località ove il corso si svolge. Infatti, nel caso in cui i predetti corsi non siano attivati nella sede di servizio, il tempo necessario per il raggiungimento della località ove gli stessi si svolgono e quello occorrente per il rientro in sede vanno conteggiati nel citato monte ore, nella misura di sei ore per ogni giorno di viaggio.

Detti criteri non potranno, invece, trovare applicazione nell'ipotesi di partecipazione a corsi fuori sede, laddove siano attivati analoghi corsi nella stessa sede di servizio. In tal caso, per il tempo occorrente allo spostamento, si potrà ricorrere alla disciplina del congedo ordinario o dei permessi brevi di cui all'art. 17, d.P.R. 395/1995.

Infine, in sede di Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile scorso, è stato stabilito che il diritto in questione può essere fruito anche per la frequenza di corsi che si svolgono all'estero, purché presentino le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

• Titolari del diritto alle "quattro giornate per la preparazione degli esami".

In base al tenore letterale dell'art. 16 d.P.R.170/2007, le previste "quattro giornate" sono destinate alla preparazione *"dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado nonché degli esami universitari e post-universitari"* escludendo, pertanto, tutte le altre tipologie di corsi, anche se danno titolo alla fruizione delle 150 ore previste dall'art. 78 d.P.R. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni.

• Esami non sostenuti.

Il presupposto legittimante la titolarità del diritto è l'aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale che ne sia l'esito finale.

Ne consegue che anche l'esame che abbia prodotto un esito negativo legittima il diritto in argomento, purché documentato.

A tal proposito la Commissione Paritetica ha precisato che è possibile fruire nuovamente del diritto alle quattro giornate antecedenti l'esame, di cui all'art. 22 d.P.R. 164/2002, ai fini della ripetizione della prova non superata.

Nel caso in cui, invece, il dipendente non si sia presentato a sostenere l'esame, le quattro giornate antecedenti l'esame ed il congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso è stato sostenuto, dovranno essere commutati in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto legittimante alla fruizione del diritto.

Si precisa, infine, che la mera attestazione di presenza nella sede d'esame, senza tuttavia aver sostenuto l'esame stesso, non dà titolo alle quattro giornate per la preparazione, né al suddetto giorno di congedo straordinario.

• Modalità di fruizione dei permessi studio.

Giova ribadire, preliminarmente, che il diritto è da ritenersi riferito all'anno solare nella misura di 150 ore di permessi retribuiti, il cui eventuale residuo, in termini di ore non utilizzate, non è cumulabile con il monte ore relativo all'anno successivo.

I dipendenti che intendono avvalersene dovranno rinnovare annualmente la richiesta, corredandola con idonea documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa con l'Università.

A tale ultimo proposito si sottolinea che per quei dipendenti i quali, avendo sostenuto tutti gli esami, debbano

unicamente discutere la tesi di laurea, sarà sufficiente la produzione di un'attestazione, rilasciata dalla segreteria didattica della facoltà frequentata, che indichi la data della sessione di discussione.

In merito alle modalità di fruizione, si precisa che, come statuito dalla Commissione Paritetica, potranno essere concesse in forma cumulativa le ore richieste, sia per la frequenza di lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con docenti e/o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima.

Resta fermo l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato e la necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di servizio.

Con particolare riguardo alla preparazione della tesi di laurea, inoltre, si fa presente che, alla stregua degli altri esami del corso di laurea, possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti la data della discussione, nonché il giorno di congedo straordinario per esame per il giorno stesso.

Si ritiene, invece, che non rientri nell'ambito di applicazione del citato beneficio l'attività di mero studio, né, in generale, quella di ricerca presso biblioteche, in quanto dette attività possono essere; svolte anche al di fuori dell'orario di servizio.

Si soggiunge, infine, che per comprovare gli impegni per la preparazione della tesi di laurea, così come previsto per la frequenza delle lezioni, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale le attività in parola si sono svolte.

• **Limiti alla fruibilità del diritto e NON applicabilità dell'aliquota del 3%.**

Per il personale della Polizia di Stato non sussistono limiti prefissati di natura quantitativa alla fruibilità del diritto, la cui fruizione deve essere consentita in presenza dei requisiti normativamente prescritti, purché, peraltro, non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'eventuale diniego per esigenze di servizio dovrà essere adeguatamente motivato.

Infine, per far fronte alle sempre più frequenti richieste di fruizione del diritto in argomento da parte dei dipendenti, anche a seguito di convenzioni stipulate dall'Amministrazione con alcune Università italiane, si fa rilevare l'opportunità, qualora nello stesso ufficio, reparto o istituto più dipendenti chiedano tale permesso, di prevedere criteri di "rotazione" che consentano ai dipendenti medesimi la fruizione dei permessi in modo equanime.

• **Documentazione idonea a comprovare esami sostenuti ed attività didattiche in genere.**

Per attestare l'iscrizione ai corsi che si intendono frequentare, si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000.

Al fine, invece, di comprovare l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso di studi o lo svolgimento di attività ad esso connesse, si ritiene necessaria la produzione di un attestato di partecipazioni e di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'Istituto presso il quale il corso si svolge.

• **Corsi "on-line".**

In primo luogo giova ribadire il principio, espresso anche nella circolare n. 333-A/9802.B.B.5.5, del 7 aprile 2000, secondo cui l'utilizzazione delle 150 ore è subordinata all'assoluta necessità di assolvere agli impegni in questione esclusivamente durante l'orario di servizio.

Come noto, i corsi svolti in modalità cd. "on-line" si basano su una metodologia didattica appositamente concepita per far fronte alle più disparate esigenze personali, che non implicando necessariamente lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti, consente, al contrario, un ampio margine di personalizzazione dei programmi didattici da parte degli erudenti.

In tali casi deve ritenersi, pertanto, mancante il presupposto della necessaria concomitanza fra l'orario delle lezioni e l'orario di servizio e, di conseguenza, anche la possibilità di fruire delle 150 ore.

Viceversa, appare ammissibile la possibilità di fruire anche in tali ipotesi, del congedo straordinario per esame, sempre che i relativi esami, da sostenersi di persona secondo le metodologie "ordinarie" e non già attraverso i moderni sistemi multimediali (quali ad es. l'utilizzo di e-mail ecc.), siano finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'art. 78 del D.P.R. n. 782/85 e successive integrazioni e modificazioni.

Contrariamente, in presenza di corsi universitari o post-universitari che, oltre alle consuete metodologie didattiche, si avvalgano, per mere esigenze logistiche, dello strumento delle lezioni in "tele-conferenza", il Dipartimento ritiene che queste ultime possano essere considerate alla stregua delle altre lezioni e dar titolo alla fruizione di permessi studio, sempre che vi sia la necessaria coincidenza dell'orario di svolgimento con quello di servizio.

In quest'ultimo caso, per comprovare l'avvenuta partecipazione ad una lezione in tele-conferenza, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione.

Progetta con serenità quello che vuoi.

- CONSOLIDAMENTO DEBITI
- MUTUI
- PRESTITI AI PENSIONATI

IN CONVENZIONE



CESSIONE DEL QUINTO

netto ricavo €	in 60 mesi	in 120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

PRESTITO CON DELEGA

netto ricavo €	in 60 mesi	in 120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,50%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/ 9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi /Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2007).



EUROCOS®

Direzione Generale Via S. Vincenzo De Paoli, 2 - 00146 Roma
LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce,
Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari

Tel. 06.55.38.11.11
www.eurocqs.it

800-754445
consulenza telefonica gratuita
dal lunedì al venerdì
ore 9.00/13.30 - 14.30/18.00

EUROCOS SPA - ISCRITTO ALL'ELENCO GENERALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 UIC N. 37323 - MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - FOGLI ANALITICI ESPOSTI IN AGENZIA A RICHIESTA VERRÀ CONSEGNATA UNA COPIA DEL CONTRATTO COMPLETA PER LA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO, PRIMA DELLA STIPULA.